



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N° 5 DEL 08/02/2024

OGGETTO: Manifestazioni del Carnevale Città di Trappeto 2024 - Divieto di vendita, trasporto, distribuzione e consumo di bevande alcoliche, nonché di sparo e lancio di materiale pirotecnico e similari durante gli spettacoli musicali e balli in maschera in Piazza Falcone e Borsellino – 13 e 17 Febbraio 2024. Modifica all'ordinanza sindacale n° 03 del 07/02/2024.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n° 03 del 07/02/2024 sono state emanate alcune prescrizioni e divieti relativi alle manifestazioni carnevalesche nei giorni 10 e 13 Febbraio 2024;

Dato atto che in previsione di condizioni meteo avverse la manifestazione del giorno 10 febbraio è stata spostata al 17 febbraio 2024;

Ritenuto di modificare di conseguenza la predetta ordinanza sindacale n° 03/2024;

Dato atto che rimangono immutati gli altri dettami dell'ordinanza n° 03/2014, che si riportano qui di seguito:

“Constatato che le manifestazioni hanno fatto registrare negli anni un crescente successo richiamando un consistente afflusso di pubblico proveniente anche da altri comuni del circondario;

Rilevato altresì che le manifestazioni carnevalesche richiamano anche un consistente numero di giovani e ragazzi in età minorile;

Ritenuto necessario assicurare l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico e prevenire episodi di vandalismo, risse e episodi di teppismo che potrebbero verificarsi durante le manifestazioni a causa del consumo incontrollato di bevande alcoliche, nonché dello scoppio di mortaretti, bombette, uso di schiuma spray, spari di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;

Ritenuto che l'incolumità delle persone costituisce obiettivo primario della civica amministrazione;

Visti gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.M. del ministero dell'Interno 05/08/2008 e in particolare l'art. 1;

Visto l'art.57 del T.U. delle leggi in materia di P.S. R.D. 18/06/1931 n° 773, nonché l'art. 1 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt. 703 e 650 del C.P.;"

Dato atto che si intende riproporre, modificate solo nelle date, le prescrizioni della precedente ordinanza n° 03/2024;

Tutto ciò premesso.

ORDINA

Per i motivi descritti in premessa:

- **Il divieto** nei giorni 13 e 17 Febbraio 2024 del trasporto, vendita, distribuzione e consumo di bevande alcoliche in contenitori di qualunque genere (bottiglie, lattine, ecc.), nonché dell'accensione, lancio e sparo di materiali pirotecnici e similari durante lo svolgimento delle manifestazioni di carnevale;
- **L'ulteriore divieto** dell'utilizzo di bombolette di schiuma spray e della distribuzione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche nell'area delle manifestazioni; in caso di accertate violazioni sono previste sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, nonché il sequestro delle bevande e del materiale pirotecnico;

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, fermo a quanto previsto dall'art. 650 C.P., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza sindacale è altresì soggetto alla sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ex. art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000;

DISPONE

- **La trasmissione** della presente alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, nonché al Comando della locale Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale a cui è demandato di far osservare la presente ordinanza;
- **La pubblicazione** della presente all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Trappeto all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

Trappeto, 08/02/2024

Il Sindaco
Santo Cosentino

